



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato C alla Delib.G.R. n. 39/75 del 24.7.2025

ACCORDO CON LA FEDERFARMA SARDEGNA PER LA SOMMINISTRAZIONE IN FARMACIA DEI VACCINI ANTINFLUENZALI.

L'anno 2025, il giorno 29 del mese di luglio, presso i locali dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, la Regione Autonoma della Sardegna rappresentata dal Dott. Armando Bartolazzi, nella sua qualità di Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e il Dott. Pierluigi Annis, nella sua qualità di Presidente della Federfarma Sardegna - Unione Sindacale dei Titolari di Farmacia - Regione Sardegna, di seguito chiamate Parti,

PREMESSO

- che l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che introduce all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, lettera e-quater, la possibilità di somministrare, con oneri a carico degli assistiti, vaccini antinfluenzali [...], da parte di farmacisti opportunamente formati, a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità;
- che il 28 luglio 2022 è stato siglato il "Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-influenzali [...];
- che sono parte integrante del predetto Protocollo d'Intesa gli allegati 1 e 2, con i quali sono definiti rispettivamente il modulo di comunicazione, con il quale il rappresentante legale della farmacia comunica l'adesione alla campagna vaccinale e il modulo di consenso alla vaccinazione anti – influenzale;
- che le farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio Sanitario Regionale e presidi sanitari territoriali importanti diffusi su tutto il territorio e nell'ambito della "Farmacia dei servizi", ai sensi del Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;
- che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 35/55 del 22.11.2022 è stato approvato un Accordo con medesimo oggetto, vigente dal 22.11.2022, senza oneri a carico del servizio sanitario regionale;
- che l'articolo 1, commi da 403 a 406 ter, della legge 205/2017, come modificato e integrato dalla L.160/2019, prevede una sperimentazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie ai sensi del D. Lgs. n.153/2009 e s.m.i., tra i quali anche quelli di cui all'articolo 1, lettera e-quater, con oneri a carico del servizio sanitario nazionale, e la ripartizione a tale scopo, tra le regioni a statuto ordinario, di un apposito fondo statale a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34 bis delle Legge n. 662/1996;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- la regione Sardegna non partecipa alla sperimentazione di cui all'articolo 1, l'articolo 1, commi da 403 a 406 ter, della legge 205/2017, come modificato e integrato dalla L.160/2019;
- che la Giunta regionale intende proseguire la sperimentazione rivolta a 88.000 cittadini che, pur ricadendo nella popolazione target definita annualmente dal Ministero della Salute con propria Circolare, non aderiscono alla campagna vaccinale offerta presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e gli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità pubblica delle ASL;
- che il Ministero della Salute ha emanato la Circolare n. 14845/2024 del 20.5.2024 recante "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2024/2025" nella quale è individuata la popolazione target degli aventi diritto alla vaccinazione con oneri a carico del SSR;
- che con la Deliberazione n. 45/12 del 27.11.2024, "Accordo sperimentale con Federfarma Sardegna per la somministrazione di vaccini antinfluenzali. Legge regionale 21 novembre 2024, n. 18, art. 1, comma 5" la Giunta ha inteso ampliare le possibilità di accesso alla vaccinazione per la popolazione target definita dal Ministero della salute;
- che la Giunta regionale, al fine di estendere l'adesione dei cittadini alla campagna di prevenzione dell'influenza stagionale 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, in particolar modo dei residenti nelle aree interne, talvolta prive di medici di medicina generale, ritiene opportuno offrire agli stessi la possibilità di effettuare il vaccino presso le farmacie aderenti all'iniziativa, oltre che presso il proprio medico di medicina generale e negli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità pubblica delle ASL;
- che le spese derivanti dalla corresponsione dell'onorario da riconoscere alle farmacie per singolo inoculo, pari a € 500.000, per ciascuno dei tre anni 2025, 2026 e 2027, sono coperte dalle risorse stanziate dall'art. 2, comma 13 della Legge Regionale 8 maggio 2025, n. 12 (missione 13, programma 2, titolo 1).

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO LE PARTI CONCORDANO

1. Di proseguire la somministrazione dei vaccini antinfluenzali, nell'ambito delle campagne 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 per i cittadini compresi nelle categorie individuate dal Ministero della Salute per l'offerta gratuita del vaccino, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità; l'adesione alla campagna vaccinale dovrà essere manifestata dal titolare della farmacia con l'invio del Modulo di Comunicazione (Allegato 1 al Protocollo d'Intesa tra Stato, Regioni e Province autonome del 28.07.2022) all'Azienda regionale per la Salute, all'Azienda socio sanitaria locale competente per territorio, all'Ordine dei Farmacisti e all'Unione dei Farmacisti Titolari di Farmacia (Federfarma Sardegna), che provvederà settimanalmente a inviare l'elenco delle farmacie aderenti alla campagna vaccinale alla Direzione Generale della Sanità.

2. Che la somministrazione dei vaccini è eseguita previa verifica dell'identità ed esibizione da parte dell'interessato della Tessera Sanitaria o del codice STP/ENI e previa acquisizione del consenso informato al trattamento sanitario e valutazione della idoneità/inidoneità del soggetto richiedente a



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sottoporsi alla vaccinazione sulla base delle informazioni raccolte di cui all'Allegato 2 del Protocollo d'Intesa tra Stato, Regioni e Province autonome del 28.07.2022.

3. Che il farmacista per quanto attiene la somministrazione della vaccinazione antinfluenzale procede alla vaccinazione dei cittadini compresi nella popolazione target individuata dal Ministero della Salute, e esclusivamente se, in sede di anamnesi, il richiedente dichiara/certifica pregressa vaccinazione antinfluenzale. In assenza di attestazione/documentazione comprovante la pregressa vaccinazione il farmacista non procede alla somministrazione del vaccino. La somministrazione è eseguita in soggetti di età non inferiore ai 18 anni.

4. È esclusa la somministrazione di dosi vaccinali in farmacia a soggetti estremamente fragili o con anamnesi per pregressa reazione allergica grave/anafilattica.

5. Le farmacie aderenti devono essere provviste dei presidi e dei farmaci di emergenza necessari per la somministrazione in sicurezza dei vaccini antinfluenzali e la permanenza e il monitoraggio del soggetto sottoposto a vaccinazione nella farmacia, in apposita area di rispetto, per un tempo di 15 minuti successivi alla esecuzione del vaccino.

6. L'attività di vaccinazione, da eseguirsi preferibilmente previo appuntamento, è eseguibile in area interna della farmacia, purché separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza e allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco, o a farmacia chiusa. E' possibile effettuare l'attività anche in aree, locali o strette esterne secondo le modalità individuate nell'art. 4 del "Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-covid19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo" siglato in data 28 luglio 2022.

7. Il farmacista che effettua la somministrazione del vaccino, sotto la supervisione del titolare o del direttore della farmacia, assolve agli obblighi di comunicazione di dati previsti dalla normativa vigente afferenti all'esecuzione dei vaccini (i.e. registrazione nel gestionale AVacS, previo accreditamento da parte dell'ARES), nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

8. I vaccini antinfluenzali saranno forniti tramite il canale della Distribuzione per conto; Federfarma Sardegna si avvale del servizio di trasporto e stoccaggio dei distributori all'ingrosso di medicinali autorizzati dalla Regione Sardegna.

9. Le farmacie aderenti alla campagna vaccinale si impegnano a promuovere, attraverso il rapporto quotidiano con l'utenza e con iniziative di comunicazione l'adesione della popolazione regionale alla campagna vaccinale antinfluenzale.

10. Le farmacie sono tenute ai sensi della normativa vigente a segnalare le sospette reazioni avverse (ADR) ai vaccini antinfluenzali e si impegnano a promuovere la segnalazione di ADR da parte dei cittadini anche con la diffusione di locandine/brochure predisposte dal Centro Regionale di Farmacovigilanza.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

11. Alle farmacie, a fronte delle vaccinazioni antinfluenzali eseguite e regolarmente registrate in AVacS, sarà riconosciuto un corrispettivo di € 6,16. Le farmacie aderenti provvederanno ad emettere fattura elettronica mensile, quale Servizio effettuato per conto della ASL. La fattura sarà liquidata contestualmente alle spettanze mensili della farmacia.

12. L'importo di cui al punto 11, nel rispetto dell'art. 20 dell'Accordo collettivo nazionale del 6 marzo 2025, potrà essere rimodulato anche in funzione del raggiungimento di target di vaccinazione specifici, che saranno definiti con accordo tra le parti a seguito del monitoraggio delle vaccinazioni nella stagione 2025/2026.

13. Sarà onere delle farmacie convenzionate provvedere, a conclusione della campagna vaccinale, alla restituzione all'azienda sanitaria di competenza, per il tramite della distribuzione intermedia, delle eventuali dosi di vaccino antinfluenzale non somministrate. Sarà onere della stessa azienda provvedere allo smaltimento delle dosi rese.

14. Federfarma si impegna ad organizzare giornate di promozione della vaccinazione in farmacia, dedicate in particolar modo ai residenti nelle aree interne prive di medici di medicina generale, dandone comunicazione all'Assessorato dell'Igiene, sanità e assistenza sociale.

15. Per quanto non specificato nel presente Accordo si fa completo riferimento al "Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-covid19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelievo del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo" del 28 luglio 2022.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Autonoma della Sardegna

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Dott. Armando Bartolazzi _____

Per la Federfarma Sardegna

Il Presidente

Dott. Pierluigi Annis _____